



NORME GIURIDICHE PER LA GESTIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI



NORMATIVA DEL CODICE SULLA PRIVACY *D.LGS .196/2003*

art.61, comma 2, D.Lgs.196/2003 utilizzazione dei dati pubblici

“agli effetti dell’applicazione del codice i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale possono essere comunicati a SoGGETTI PUBBLICI E PRIVATI e diffusi, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica”



TALE DISPOSIZIONE RISPONDE AL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE GLI ALBI DEI LIBERI PROFESSIONISTI SONO ISPIRATI PER LORO STESSA NATURA E FUNZIONE AD UN REGIME DI PIENA CONOSCIBILITÀ ANCHE IN FUNZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DI COLORO CHE A VARIO TITOLO HANNO RAPPORTI CON GLI ISCRITTI AGLI ALBI.

E' PERTANTO NECESSARIO STABILIRE QUALI SONO I DATI CHE POSSONO ENTRARE A FAR PARTE DELL'ALBO IN RAGIONE DELLA LORO NATURA DI DATI PUBBLICI.



DATI DA INSERIRE NELL'ALBO PROFESSIONALE AI SENSI DI LEGGE

•1 - DPR 221/1950 ART.3 1° E 2° COMMA

COGNOME, E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CITTADINANZA PER LO STRANIERO

RESIDENZA O DOMICILIO PROFESSIONALE (INTRODOTTO CON L'ART.9 LEGGE 361/1999)

DATA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO

TITOLO CON INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ, DEL LUOGO E DELLA DATA DEL RILASCIO

IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLO DI DOCENZA

NUMERO DI ISCRIZIONE (RELATIVO ALL'ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE)

NUMERO PROGRESSIVO (CHE HA VALORE ESCLUSIVO AD USO DELL'UFFICIO)



**2 – DPR 605/1973 ART. 6, COMMA 1 LETT. F) “DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E AL CODICE FISCALE DEI CONTRIBUENTI”.
CODICE FISCALE**

**3 – D.LGS.386/98
ATTESTATO SUPERAMENTO PROVA ATTITUDINALE - CORSO DI FORMAZIONE PER
ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI**



DATI FACOLTATIVI AGGIUNTIVI DA INSERIRE SU RICHIESTA DELL'ISCRITTO

ART.61, COMMA 3, DEL CODICE SULLA PRIVACY

“L'ORDINE PUÒ, A RICHIESTA DELLA PERSONA ISCRITTA ALL'ALBO CHE VI HA INTERESSE, INTEGRARE I DATI DI CUI AL COMMA 2 CON ULTERIORI DATI PERTINENTI E NON ECCEDENTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE”



IL CODICE SULLA PRIVACY CONSENTE, SU RICHIESTA DELL'ISCRITTO, DI AGGIUNGERE NELL'ALBO PROFESSIONALE ALCUNI DATI AGGIUNTIVI.

TALI DATI FACOLTATIVI, NEL MOMENTO IN CUI ENTRANO A FAR PARTE DELL'ALBO, ACQUISTANO LA STESSA NATURA DEI DATI INSERITI NELL'ALBO IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE O REGOLAMENTO E, PERTANTO, DIVENTANO DATI PUBBLICI E SEGUONO LO STESSO TRATTAMENTO INDICATO NELLA DISPOSIZIONE DEL COMMA 2, DELL'ART. 61



LA DISPOSIZIONE DELL'ART.61, COMMA 3, DEL CODICE ATTRIBUISCE LA POSSIBILITÀ DI AMPLIARE I DATI ESSENZIALI RELATIVI AGLI ISCRITTI, PREVISTI DA LEGISLATORE NEL LONTANO 1950 QUANDO LA PROFESSIONE DIFFERIVA PROFONDAMENTE RISPETTO AD OGGI SIA IN TERMINI NUMERICI CHE DI FORMAZIONE E DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

CONSIDERIAMO PER ESEMPIO TALE OPPORTUNITÀ IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA INTRODOTTA CON L'ART.16 – BIS DEL D.LGS.229/1999 “RAZIONALIZZAZIONE DEL SSN” E DISCIPLINATA PER PREVEDERE L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUCCESSIVO AL CORSO DI LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONE FINALIZZATO AD ADEGUARE LE CONOSCENZE PROFESSIONALI DEI SANITARI DURANTE TUTTO L'ARCO DELLA VITA PROFESSIONALE.

E' PROPRIO L'ACQUISIZIONE DI QUESTI DATI ULTERIORI CHE CONCRETIZZA IL COMPITO DEGLI ORDINI DI CONSTATARE L'APPROPRIATEZZA DELLA FORMAZIONE CONTINUA RISPETTO ALLA PROFESSIONE SVOLTA.



TITOLI AGGIUNTIVI DA INSERIRE NELL'ALBO

GLI ORDINI PROFESSIONALI RIVESTONO IL RUOLO DI GARANTE DELLA PROFESSIONE E DI CERTIFICATORE DELLA FORMAZIONE.

I TITOLI CHE DEVONO ESSERE INSERITI NELL'ALBO SONO PERTANTO:

1 - I TITOLI CHE HANNO VALORE LEGALE SULLA BASE DI UNA LEGGE O REGOLAMENTO.

2 - I TITOLI PERTINENTI ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA DAL PROFESSIONISTA.

TALI TITOLI SONO INSERITI NELL'ALBO, SONO DIFFUSI CON L'ANAGRAFICA FNOMCEO E VANNO INSERITI NELL'APPOSITO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA STESSA STREGUA DELLE SPECIALIZZAZIONI.

QUALSIASI ALTRO TITOLO, ATTESTATO O DIPLOMA NON DEVE ESSERE REGISTRATO IN QUANTO NON RIENTRA TRA LE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEGLI ORDINI.



RISPETTO ALLA PROBLEMATICAVANZATA DA ALCUNI ORDINI RELATIVA AD UNA SUPPOSTA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA DERIVANTE DALLA REGISTRAZIONE DEL TITOLO STESSO È OPPORTUNO CHIARIRE CHE:

GLI ORDINI HANNO UNA FUNZIONE CHE POSSIAMO DEFINIRE NOTARILE, CIOÈ ESCLUSIVAMENTE RICOGNITIVA DELL'ESISTENZA DEL TITOLO E DEL VALORE DEL TITOLO STESSO, E NON UNA FUNZIONE ATTRIBUTIVA DI COMPETENZE CHE SCATURISCONO, INVECE, DAL POSSESSO DEL TITOLO MEDESIMO. PERTANTO LA COMPETENZA SI ACQUISISCE ATTRAVERSO IL PERCORSO FORMATIVO EFFETTUATO DAL PROFESSIONISTA DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO AL TERMINE DEL QUALE VERRÀ RILASCIATO UN TITOLO CON VALORE LEGALE.



IN QUANTO CERTIFICATORI DELLA FORMAZIONE GLI ORDINI
DEVONO VERIFICARE:

1 – IL VALORE LEGALE DEL TITOLO

2 – LA PERTINENZA RISPETTO ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA



TITOLI ACCADEMICI CON VALORE LEGALE

1 - MASTER UNIVERSITARI (I E II LIVELLO) DM 270/2004

I MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO SI CONSEGUONO DOPO AVER FREQUENTATO CORSI DI PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE SUCCESSIVI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA ATTIVATI DALLE UNIVERSITÀ (ART.3, COMMA 9, DM 270/2004).

TALI MASTER SONO TITOLI ACCADEMICI CON VALORE LEGALE IN QUANTO RILASCIATI DALL'UNIVERSITÀ CHE HA ATTUATO IL CORSO SPECIFICO DI DURATA BIENNALE O ANNUALE COMUNQUE MAI INFERIORE ALL'ANNO ACCADEMICO.

E' NECESSARIO PERTANTO VERIFICARE CHE IL TITOLO SIA EFFETTIVAMENTE UN TITOLO ACCADEMICO E CHE IL PERCORSO FORMATIVO CORRISPONDA ESATTAMENTE A QUANTO INDICATO DALL'ART. 3, COMMA 9, DEL DM 270/2004.



2 - ATTESTATO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO DM 509/1999, DM 270/2004

I CORSI DI PERFEZIONAMENTO SONO CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ISTITUITI DALLE UNIVERSITÀ DI DURATA ANNUALE ALLA FINE DEI QUALI È RILASCIATO UN ATTESTATO CONSEGUITO DOPO UN ESAME FINALE CHE HA VALORE LEGALE.

3 - DOTTORATO DI RICERCA L. 28/1980 L.210/1998 DM 224/1999 ART.4

I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA SONO ISTITUITI DALLE UNIVERSITÀ, HANNO DURATA DI 3 ANNI AL TERMINE DEI QUALI È RILASCIATO UN TITOLO ACCADEMICO POST LAUREA.

4 - ATTESTATO DI LIBERA DOCENZA ORMAI RESIDUALE



5 - DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

RISPETTO LE SPECIALIZZAZIONI DEVE MENZIONARSI L'ESISTENZA DI SCUOLE DENOMINATE "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE" CHE NON SONO ISTITUITE DALLE UNIVERSITÀ MA DA ISTITUTI OSPEDALIERI O ALTRI ORGANISMI ANCHE PRIVATI. TALI CORSI NON RILASCIANO UN TITOLO AVENTE VALORE DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE IN QUANTO NON SONO ISTITUITI DALLE UNIVERSITÀ E PERTANTO I DIPLOMI POSSONO ENTRARE A FAR PARTE DEL CORREDO DEL FASCICOLO PERSONALE DEL PROFESSIONISTA E POSSONO ESSERE PUBBLICIZZATI SOLO COME ATTIVITÀ MA NON COME TITOLI.



6 - DIPLOMA DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE

A) - ART.36 D.LGS.206/2007 FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

HA DURATA DI ALMENO 3 ANNI AL TERMINE DEI QUALI È RILASCIATO IL DIPLOMA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

B) - ART.1 D.LGS.256/1991 D.LGS.368/1999

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE CON DURATA DI 2 ANNI AL TERMINE DEI QUALI VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE.



c) – DM 10/10/1988

TIROCINIO TEORICO PRATICO DI 2 ANNI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. AL TERMINE ERA RILASCIATO, DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE IN QUALITÀ DI COORDINATORE REGIONALE, UN ATTESTATO DI COMPIUTO TIROCINIO TEORICO PRATICO PER LA FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE.

d) – DM 15/12/1994

ART. 1 "INDIPENDENTEMENTE DAL POSSESSO DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE DI CUI AGLI ARTT.1 E 2 DEL D.LGS.256/1991, TUTTI I MEDICI ABILITATI ENTRO IL 31/12/1994, HANNO DIRITTO AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELL'AMBITO DEL SSN..."

TALE DISPOSIZIONE HA SANATO LA POSIZIONE DI QUEI MEDICI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELLA MEDICINA GENERALE (ISCRIZIONE ALL'ALBO E NON SUPERAMENTO DEL 50° ANNO DI ETÀ) PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE DI CUI AL D.LGS.256/1991 E CORRISPONDE AD UNA ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA MEDICINA GENERALE.



ATTESTATI RELATIVI A COMPETENZE SPECIFICHE DA INSERIRE NEL FASCICOLO PERSONALE



ALTRI MASTER

CON QUESTA DICITURA SI INDICANO I CORSI DENOMINATI “MASTER” ISTITUITI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON CORRISPONDONO AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE. TALI CORSI NON RILASCIANO IL TITOLO ACCADEMICO DI MASTER CON VALORE LEGALE MA RILASCIANO UN DOCUMENTO CHE HA VALORE DI MERA ATTESTAZIONE DI FREQUENZA CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE.

SU RICHIESTA DEL SANITARIO POSSONO ENTRARE A FAR PARTE DEL CORREDO DEL FASCICOLO PERSONALE DEL MEDICO E ESSERE SPENDIBILI AI FINI DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA PURCHÉ L'ORDINE VERIFICHI CHE:

- 1 - SIANO ATTIVATI DA SOGGETTI CHE COMUNQUE RIVESTONO UN RUOLO RICONOSCIUTO A LIVELLO SCIENTIFICO
- 2 - SIANO CONSEGUITI ALLA FINE DI UN PERCORSO FORMATIVO RILEVANTE IN TERMINI DI ORE
- 3 – SIA PREVISTO L'OBBLIGO DI FREQUENZA



MASTER CONSEGUITI ALL'ESTERO

NON ESISTE ALLO STATO ALCUN RICONOSCIMENTO A LIVELLO MINISTERIALE E PERTANTO NON HANNO VALORE LEGALE IN ITALIA.

SU RICHIESTA DEL SANITARIO POSSONO ENTRARE A FAR PARTE DEL CORREDO DEL FASCICOLO PERSONALE DEL MEDICO E ESSERE SPENDIBILI AI FINI DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA PURCHÉ L'ORDINE VERIFICHICI CHE:

- 1 - SIANO ATTIVATI DA UNIVERSITÀ O SOGGETTI CHE COMUNQUE RIVESTONO UN RUOLO RICONOSCIUTO A LIVELLO SCIENTIFICO
- 2 - SIANO CONSEGUITI ALLA FINE DI UN PERCORSO FORMATIVO RILEVANTE IN TERMINI DI ORE
- 3 - SIA PREVISTO L'OBBLIGO DI FREQUENZA



NORMATIVA SULLA PRIVACY

ART. 61, COMMA 4, D.LGS.196/2003

“ A RICHIESTA DELL’INTERESSATO L’ORDINE PUÒ FORNIRE A TERZI NOTIZIE O INFORMAZIONI RELATIVE, IN PARTICOLARE, A SPECIALI QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI NON MENZIONATE NELL’ALBO, OVVERO ALLA DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE INCARICHI O A RICEVERE MATERIALE INFORMATIVO A CARATTERE SCIENTIFICO INERENTE ANCHE A CONVEGNI E SEMINARI”.

TALE DISPOSIZIONE CONSENTE, SEMPRE SU RICHIESTA DELL’ISCRITTO, CHE L’ORDINE POSSA FORNIRE A SOGGETTI TERZI INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DEL SANITARIO CHE NON RIENTRANO ALL’INTERNO DELL’ALBO



SANZIONI DISCIPLINARI

DATI DA INSERIRE NELL'ALBO

ART.49, COMMA 2 DEL DPR 221/1950:

“I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E DI RADIAZIONE QUANDO SONO DIVENUTI DEFINITIVI, SONO COMUNICATI A TUTTI GLI ORDINI, ALLA FEDERAZIONE E ALLE AUTORITÀ ED ENTI AI QUALI DEVE ESSERE INVIATO L'ALBO”

I DATI CHE DEVVONO ESSERE COMUNICATI AGLI ORDINI E ALLA FEDERAZIONE SONO:

- 1 - I DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE QUANDO SONO DIVENTATI DEFINITIVI
- 2 - I DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI RADIAZIONE QUANDO SONO DIVENTATI DEFINITIVI
- 3 - DATI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DI DIRITTO EX ART.43 DICHIARATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO



NORMATIVA SULLA PRIVACY RELATIVA ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 61, COMMA 2, ULTIMO CAPOVERSO, D.LGS.196/2003

“ PUÒ ESSERE ALTRESÌ MENZIONATA L'ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LA SOSPENSIONE O CHE INCIDONO SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE”

ANCHE LA SOSPENSIONE E LA RADIAZIONE POSSONO, AL PARI DEI DATI INSERITI NEGLI ALBI PROFESSIONALI, ESSERE COMUNICATE E DIFFUSE ANCHE MEDIANTE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

IL GARANTE DELLA PRIVACY SI È PRONUNCIATO IN VARIE OCCASIONI RILEVANDO CHE LA CONOSCIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SI FONDA SU RILEVANTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO CONNESSI ALLA FUNZIONE DI TUTELA DEI DIRITTI DI COLORO CHE HANNO RAPPORTI CON GLI ISCRITTI E ANCHE A RAGIONI DI GIUSTIZIA.



GESTIONE CANCELLATI

LA REISCRIZIONE NEL MEDESIMO ALBO COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN NUOVO NUMERO DI ISCRIZIONE AL QUALE CORRISPONDE UNA NUOVA DATA.

QUANDO SI PROCEDE AD UNA CANCELLAZIONE SI DETERMINA L'ESCLUSIONE DEL SOGGETTO DALL'ALBO CHE COMPORTA IL VENIR MENO DEL LEGAME CHE LEGA IL PROFESSIONISTA ALL'ORDINE.

CON LA REISCRIZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ SI RIPRISTINA NEL SOGGETTO LO STATUS QUO ANTE ESPONENDO L'ORDINE A RESPONSABILITÀ DI CARATTERE CIVILE E PENALE.

CIÒ CONSIDERATO DEVE RISULTARE IN MANIERA CERTA ED INEQUIVOCABILE IL PERIODO DI CARENZA D'ISCRIZIONE CHE SI EVIDENZIA CON L'ATTRIBUZIONE DI UN NUOVO NUMERO AL QUALE CORRISPONDE LA DATA DELLA REISCRIZIONE.



GESTIONE INDIRIZZI

INDIRIZZI RIFERITI ALLA RESIDENZA E AL DOMICILIO PROFESSIONALE SONO DATI PUBBLICI CHE SEGUONO IL TRATTAMENTO DI CUI ALL'ART. 61, 2° COMMA, DEL D.LGS.196/2003 E POSSONO PERTANTO ESSERE COMUNICATI A SOGGETTI PUBBLICI E ANCHE PRIVATI ED ESSERE DIFFUSI ANCHE MEDIANTE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA. A QUESTO PROPOSITO È NECESSARIO SPECIFICARE CHE IL DATO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO PROFESSIONALE NON VIENE DIFFUSO COME SI EVIDENZIA DALL'ANAGRAFICA FNOMCEO.

IL RECAPITO POSTALE È INVECE UN DATO FACOLTATIVO CHE SE RACCOLTO SU RICHIESTA DEL SANITARIO PUÒ ESSERE INSERITO NELL'ALBO E SEGUE IL TRATTAMENTO DEI DATI PUBBLICI.

COME ESPLICITATO NEL MODULO “ INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA INSERIRE NELL'ALBO” TALE DATO VIENE COMUNICATO AGLI ENTI ED ISTITUZIONI LEGITTIMATE DALLA LEGGE MA NON VIENE DIFFUSO.